

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

CANALE ONLINE

PARTE I.A – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario per il quale è svolta l'attività possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Admiral Financial Services Italia, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (di seguito "RUI") in data 14 Agosto 2023, n. iscrizione D000734839, sezione D; Sede legale: Via Della Bufalotta 374 - 00139 ROMA (RM) – tel.: 0683463200; indirizzo internet: www.conteprestiti.it, PEC: admiralfinancialservicesitalia@legalmail.it.

Si segnala che l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta è l'IVASS.

CANALE TELEFONICO

PARTE I.B – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Sezione I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

DATI INTERMEDIARIO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Nome e Cognome:

Indirizzo:

Recapito Telefonico:

E-Mail:

Gli estremi di iscrizione dell'intermediario sono riportati nel RUI. Qualora il nominativo non fosse visibile nel RUI, trattasi di addetto operante all'interno dei locali dell'intermediario non iscritto al RUI.

DATI DELLA SOCIETA' ISCRITTA IN "SEZIONE E"

Ragione Sociale: CT FIN S.R.L.

Indirizzo: Via Stanislao Caboni, 3 – 09125 Cagliari

Recapito Telefonico: 0282823850

-E-Mail: ctfin@legalmail.it

Gli estremi di iscrizione dell'intermediario sono riportati nel RUI.

DATI DELL'INTERMEDIARIO PER CUI VIENE SVOLTA L'ATTIVITA'

Admiral Financial Services Italia, iscritta al registro degli intermediari assicurativi (di seguito "RUI") in data 14 Agosto 2023, n. iscrizione D000734839, sezione D; Sede legale: Via Della Bufalotta 374 - 00139 ROMA (RM) – tel.: 0683463200; indirizzo internet: www.conteprestiti.it, PEC: admiralfinancialservicesitalia@legalmail.it.

Si segnala che l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta è l'IVASS.

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'Impresa per la quale è distribuito il prodotto è MetLife Europe Insurance d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia e/o MetLife Europe d.a.c., Rappresentanza Generale per l'Italia.

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Si comunica che:

- a. Admiral Financial Services Italia SpA non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta superiore del 10% del capitale sociale o dei diritti di voto delle imprese di assicurazione con le quali ha rapporti di affari ed il cui elenco è disponibile presso i suoi locali;
- b. Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante di un'impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Admiral Financial Services Italia SpA.

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. L'intermediario non fornisce al contraente consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice.
- b. L'intermediario non fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice.
- c. L'intermediario propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o di più imprese di assicurazione.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

La natura del compenso percepito da Admiral Financial Services Italia SpA è una commissione inclusa nel premio assicurativo. A titolo di esempio: per un premio di € 100 al netto delle imposte, Admiral Financial Services Italia SpA percepisce una provvigione del 50% pari ad € 50,00.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. Admiral Financial Services Italia SpA ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 % dei premi incassati, con un minimo di euro 19.510,00.
- b. Le modalità di pagamento dei premi ammessa è la seguente:
1. corresponsione della quota di premio finanziato all'interno delle rate del mutuo o del finanziamento, secondo il piano di ammortamento sottoscritto.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'Intermediario dichiara di aver stipulato, per l'attività di distribuzione assicurativa, un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge.
- b. Il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto:
- al distributore Admiral Financial Services Italia S.p.A., inviando una lettera all' Ufficio Reclami PEC: reclami.afsispa@legalmail.it. Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'intermediario), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06 42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario; e/o
 - all'impresa preponente MetLife Europe Insurance d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia e/o Metlife Europe d.a.c. Rappresentanza Generale per l'Italia, di cui sono offerti i prodotti, inoltrandolo all'indirizzo indicato nella documentazione informativa precontrattuale predisposta dalla compagnia di assicurazione (DIP aggiuntivo). Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'impresa entro il termine di legge, lo stesso ha la facoltà di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.
- Il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
- c. Il contraente ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

La normativa vigente riconosce all'assicurato il diritto all'oblio oncologico, disciplinato dalla Legge n. 193/2023 e dai relativi decreti attuativi.

Tale diritto consente all'assicurato che sia stato affetto da patologie oncologiche, e il cui trattamento attivo si sia concluso senza recidive da oltre i termini previsti dalla legge, di non fornire informazioni relative alla patologia oncologica pregressa e di non essere sottoposto ad accertamenti sanitari riferiti alla stessa.

In presenza dei presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio oncologico:

- l'impresa di assicurazione e l'intermediario non possono richiedere, acquisire né utilizzare informazioni relative alla patologia oncologica pregressa;
- tali informazioni non possono incidere sulla valutazione del rischio, sulla determinazione del premio, sulle condizioni contrattuali o sull'accesso alla copertura assicurativa;
- eventuali dati già acquisiti relativi alla patologia oncologica pregressa non possono essere utilizzati e devono essere cancellati nei termini previsti dalla normativa, a seguito della presentazione della relativa certificazione.

Le informazioni di dettaglio relative:

- ai termini temporali di applicazione del diritto all'oblio oncologico (10 anni, 5 anni o termini inferiori per specifiche patologie),
- alle modalità di certificazione della sussistenza dei requisiti,
- nonché agli effetti dell'oblio oncologico per l'impresa di assicurazione

sono contenute nel **Documento Informativo Precontrattuale (DIP)** predisposto dall'impresa e consegnato all'assicurato, cui si rinvia integralmente.

Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento